



Il Ministro del turismo

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETO DI CONCESSIONE DELLE RISORSE A VALERE SULLA QUOTA 80% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE 2024

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*”, nell’ambito della “*Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;



VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”*, il quale, al comma 6, prevede che *“a partire dal 1°giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale sono stati nominati il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;



VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTA la Tabella 16, di cui alla citata Legge n. 213/2023, ai sensi della quale il Fondo unico nazionale per il turismo è stato rifinanziato, per l’annualità 2024, con una dotazione pari a € 90.000.000,00 di conto capitale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2024, prot. n. 7306/24 del 11 marzo 2024, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l’anno finanziario 2024, e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2025, prot. n. 56870 del 31 gennaio 2025, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l’anno finanziario 2025 e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa, tra cui il CdR 7 - Direzione generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, al quale è attribuito il capitolo 7115;

VISTO l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante *“Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, e, in particolare, gli articoli 3 e 5 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di conto capitale nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo e successive modifiche e integrazioni di cui al prot. n. 8019 del 19 aprile 2023 e prot. n. 8462 del 1° luglio 2022;



VISTO l'articolo 1, lett. b) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, con il quale è stato modificato l'articolo 5 del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo 2022, recante le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8019 del 2023, secondo cui, per la realizzazione degli interventi individuati, le risorse finanziarie rese disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 368 della legge n. 234 del 2021, concorrono in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo occorrente per la realizzazione dell'investimento;

VISTO, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, lett. b), comma 2, del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023, che entro 60 giorni dall'adozione dell'atto di programmazione "con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9406/24 del 28/03/2024, "*Decreto recante l'individuazione della quota dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale da destinare alle Regioni e Province autonome e agli interventi e investimenti finanziati direttamente dal Ministero del turismo per l'annualità 2024*", registrato alla Corte dei conti in data 03/06/2024, al n. 972;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che "*la quota residua di risorse non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con uno o più decreti, adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con indicazione degli elementi di cui al comma 3, primo periodo*";

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 920, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2023-2025 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale prot. n. 11278 del 17/04/2024 - Aggiornamento anno 2024 ed, in particolare, l'articolo 5 il quale stabilisce, al comma 2, che "*la rimanente quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, e agli indirizzi programmatici del presente atto*";



VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, dell'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023 – 2025, aggiornamento 2024, prot. n. 11278/24 del 17 aprile 2024, recante “Riparto risorse”, ai sensi del quale il Ministro del turismo “[...] in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, destina annualmente una quota di risorse finanziarie del Fondo Unico Nazionale Turismo di conto capitale, non inferiore all’80% da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano”;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 3, del citato Atto di Programmazione per il triennio 2023 – 2025, aggiornamento 2024, ai sensi del quale “[...] con Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma anche sulla base di una proposta in auto-coordinamento”;

VISTO il citato articolo 5 dell'Atto di programmazione, il quale prevede, al comma 9, che “*Per la valutazione delle proposte, a valere sulle risorse di cui al comma 2, il Ministero del turismo istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2*”;

VISTO l'Avviso pubblico n. 11955/24 del 23 aprile 2024, recante “Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota 20% e 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo anno 2024”, il quale ha definito i criteri e le modalità per la presentazione delle schede di proposte progettuali, i termini entro cui presentarla, i criteri di valutazione delle stesse, l'attribuzione dei relativi punteggi per la valutazione, i criteri di premialità nonché gli obblighi del soggetto beneficiario, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché le modalità di rendicontazione, controllo e revoca;

VISTO, altresì, l'articolo 10 del sopra citato Avviso pubblico recante la nomina e la definizione della composizione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali a valere sulle quote del 20% e dell’80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, come ridefinita, da ultimo, con decreto del Segretario Generale protocollo n. 253490/24 del 07/10/2024;

VISTE le note con cui la Commissione interna di valutazione ha giudicato le proposte presentate dalle Regioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale, prot. n. 43020/24 del 01/08/2024, prot. n. 44320/24 del 05/08/2024, prot. n. 318369/24 del 23/10/2024, prot. n. 360469/24 del 12/11/2024, prot. n. 371519/24 del 18/11/2024, prot. n. 380321/24 del 21/11/2024, prot. n. 127188/25 del 07/04/2025, prot. n. 178219/25 del 04/06/2025, prot. n. 214359/25 del 21/07/2025, prot. n. 233972/25 del 03/09/2025, prot. n. 236468/25 del 10/09/2025;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025, Atto repertoriato n. 100/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale 19 aprile 2023, n. 8019, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull'approvazione del programma di interventi, in attuazione dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



VISTO, in particolare, il prospetto di riparto della quota pari all'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per l'esercizio finanziario 2024, di importo complessivo pari a € 30.000.000,00, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025, Atto repertoriato n. 100/CSR e le schede degli interventi, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse ripartite tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'allegato 1 del citato Accordo, sono rese indisponibili e versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del citato Accordo CSR, ai sensi del quale "il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce il Piano degli investimenti recante l'elenco degli interventi proposti dalle Regioni ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023 [...]";

VISTE le schede intervento trasmesse dalle Regioni, approvate con il citato Accordo sancito nella seduta del 19 giugno 2025, Atto repertoriato n. 100/CSR, recanti l'indicazione del soggetto attuatore, del soggetto beneficiario, del CUP assegnato, del costo e della copertura finanziaria, della descrizione dell'intervento, del cronoprogramma, della localizzazione, nonché dei risultati attesi;

CONSIDERATO che, in relazione all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025, Atto repertoriato n. 100/CSR, alle Regioni sono state assegnate le quote come da prospetto di riparto, di cui all'Allegato 1 dello stesso Accordo;

VISTO, altresì, l'articolo 2 comma 2, del citato Accordo, ai sensi del quale "L'elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome";

VISTO l'Accordo integrativo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 novembre 2025, Atto repertoriato n. 206/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale 19 aprile 2023, n. 8019, e l'approvazione del programma di interventi, in attuazione dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che approva le schede intervento integrative trasmesse dalle Regioni Liguria e Toscana, recanti l'indicazione del soggetto attuatore, del soggetto beneficiario, del CUP assegnato, del costo e della copertura finanziaria, della descrizione dell'intervento, del cronoprogramma, della localizzazione, nonché dei risultati attesi;

RITENUTO, pertanto, di assegnare alle Regioni di cui all'art. 2 del presente provvedimento un importo pari a euro 25.153.175,03, nel rispetto della quota di riparto a esse spettanti, per la realizzazione degli interventi approvati con i succitati Accordi;

VISTA la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. MEF-RGS n. 252057 del 26/11/2025 recante l'indicazione, per le risorse del FUNT di conto capitale 2024, di ridurre i termini di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento dagli attuali 24 mesi, prorogabili di ulteriori 6



mesi, a 18 mesi complessivi dal perfezionamento del decreto interministeriale di approvazione del piano degli interventi e di assegnazione delle risorse;

VISTA la disponibilità di risorse in conto residui di provenienza esercizio finanziario 2024 sul capitolo di bilancio 7115 denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale”, piano gestionale 1, CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;

VISTO il decreto di impegno delle risorse a valere sulla quota 80% del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, prot. 270410 del 3 dicembre 2025, in corso di registrazione presso l'organo di controllo;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvati gli interventi proposti dalle Regioni, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025, Atto repertoriato n. 100/CSR e dell'Accordo integrativo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 novembre 2025, Atto repertoriato n. 206/CSR.
2. I termini dei cronoprogrammi degli interventi si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Gli interventi ammessi al finanziamento, presentati dalle Regioni titolari del contributo, dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi complessivi dalla data di perfezionamento del presente provvedimento.

Articolo 2

Ai fini del cofinanziamento degli interventi individuati e approvati, è riconosciuto, in favore delle Regioni beneficiarie, un contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disponibili in conto residui provenienti dall'esercizio 2024, per un importo complessivo pari a euro 25.153.175,03 (venticinquemilionicentocinquantatremilacentosettantacinque/03), così ripartiti:

- euro 982.500,00 (novecentoottantaduemilacinquecento/00) in favore della Regione Abruzzo;
- euro 831.000,00 (ottocentotrentunomila/00) in favore della Regione Basilicata;
- euro 1.014.000,00 (unmilionequattordicimila/00) in favore della Regione Calabria;
- euro 1.396.500,00 (unmilione trecentonovantaseimilacinquecento/00) in favore della Regione Campania;
- euro 2.139.000,00 (duemilionicentotrentanovemila/00) in favore della Regione Emilia-Romagna;
- euro 1.090.500,00 (unmilione novantamila cinquecento/00) in favore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



- euro 361.317,88 (trecentosessantunomilatrecentodiciassette/88) in favore della Regione Lazio;
- euro 1.312.500,00 (unmilionetrecentododicimilacinquecento/00) in favore della Regione Liguria;
- euro 2.169.000,00 (duemilionicentosessantannovemila/00) in favore della Regione Lombardia;
- euro 897.516,94 (ottocentonovantasettemilacinquecentosedici/94) in favore della Regione Marche;
- euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00) in favore della Regione Molise;
- euro 1.251.000,00 (unmilioneduecentocinquantunomila/00) in favore della Regione Piemonte;
- euro 1.336.500,00 (unmilionetrecentotrentaseimilacinquecento/00) in favore della Regione Puglia;
- euro 1.285.500,00 (unmilioneduecentoottantacinquemilacinquecento/00) in favore della Regione Autonoma della Sardegna;
- euro 1.288.500,00 (unmilioneduecentoottantottomilacinquecento/00) in favore della Regione Siciliana;
- euro 2.043.840,21 (duemilioni Quarantatremilaottocentoquaranta/21) in favore della Regione Toscana;
- euro 967.500,00 (novecentosessantasettemilacinquecento/00) in favore della Regione Umbria;
- euro 871.500,00 (ottocentosettantunomilacinquecento/00) in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) in favore della Regione Veneto.

Articolo 3

1. Le risorse sono destinate alle Regioni e da queste trasferite ai soggetti attuatori dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.
2. Le Regioni, nel rispetto del limite dello stanziamento, presenteranno al Ministero del turismo:
 - a) una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi ammessi a finanziamento;
 - b) entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'andamento del programma annuale di interventi realizzati nell'ambito delle risorse assegnate, recante il riepilogo di tutti gli interventi ammessi e finanziati e un Piano finanziario degli interventi realizzati, dando evidenza, in particolare, di eventuali economie di spesa.
3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, la Regione presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione degli investimenti ed i relativi documenti contabili di spesa.



Articolo 4

1. I soggetti attuatori provvedono all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il Ministero del turismo verifica l'alimentazione nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da parte dei soggetti attuatori, ai fini della conduzione dell'attività di monitoraggio.
3. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, omessa identificazione dei progetti con il relativo CUP, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.
4. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

